

**TRIBUNALE DI ENNA**

Il G.E.,

dr. Roberto Patscot,

letta l'istanza presentata in data 15.1.02 da Intesa Gestione Crediti spa e Intesa BCI spa nella causa n.r.g.e. 56/97

ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA**

Considerato che gli istanti richiedono:

- 1) autorizzare l'intervenuta Intesa Gestione Crediti spa a partecipare all' esecuzione ed a compiere gli atti esecutivi del creditore procedente;
- 2) previa vendita dei beni pignorati, statuire che Intesa Gestione Crediti spa, succeduta ad Intesa BCI spa anche nel privilegio ipotecario, ha diritto a partecipare con il rango che le compete alla distribuzione del ricavato nell' espropriazione de qua;
- 3) emettere ogni provvedimento di legge conseguente;
- 4) statuire l'estromissione di Intesa BCI spa;
- 5) ordinare ai debitori di rendere il conto;
- 6) autorizzare gli istanti a notificare l'atto ai debitori esecutati ;
- 7) dare mandato alla cancelleria di comunicare l'intervento al notaio.

Deve all' uopo ~~autorizzarsi~~, chiarirsi quanto segue.

L'istanza presentata investe la problematica della valutazione dei requisiti dell' intervento da parte del Giudice dell' esecuzione .

Secondo un indirizzo dottrinale, per altro autorevole, il ricorso del creditore interveniente introdurrebbe un giudizio a cognizione sommaria, da decidersi secondo il generale principio dell' onere probatorio, in funzione di una pronuncia che se negativa determinerebbe l' utilizzabilità dei rimedi nei confronti degli atti del processo esecutivo.

A parere del G.E. detta posizione risente dell'interpretazione maturatasi all'ombra della previgente quadro sistematico. Invero, sulla base della normativa del codice di procedura del 1865, che aveva attinto alla codificazione francese del 1806, l'espropriazione forzata era strutturata come attività processuale condotta da un solo creditore *rappresentante ex lege* degli altri, in possesso del titolo esecutivo, sino al termine della fase cosiddetta liquidativa, mentre nella fase di distribuzione del ricavato i concorrenti potevano svolgere opposizione sul prezzo chiedendo di essere utilmente collocati in riparto. Secondo tali norme il creditore istante assumeva la rappresentanza di tutti gli aventi diritto e nell'interesse comune operava la liquidazione in denaro dei beni dell'obbligato. In caso di inerzia del precedente la rappresentanza poteva passare ad altro creditore mediante il provvedimento formale di "surroga".

Detto provvedimento formale di "surroga", per quanto spesso ancor oggi tralattivamente invocato nella prassi forense, non è, secondo il codice vigente, più adottabile dal G.E., laddove la procedura esecutiva è attualmente composta da una serie di atti ai quali può dare impulso il singolo creditore munito di titolo esecutivo ed è, quindi, scomparsa la figura del creditore precedente quale *rappresentante ex lege* degli altri creditori.

Ebbene, nel quadro normativo previgente, il giudizio sommario immediato sull'intervento ben poteva giustificarsi all'atto dell'introduzione del ricorso del nuovo creditore, infatti, di quest'ultimo doveva immediatamente vagliarsi la legittimazione alla rappresentanza *ex lege* degli altri creditori per i quali doveva agire in giudizio,

Sicché deve chiarirsi che, viceversa, secondo la disciplina vigente, all'intervento di un creditore nel processo di espropriazione non consegue, ipso facto, l'accertamento giurisdizionale, con provvedimento formale, del suo diritto, se non quando il G.E. stesso d'ufficio, il debitore o un altro creditore concorrente, contestino l'effettiva sussistenza della singola facoltà azionata, determinando così un ostacolo all'accoglimento della domanda dell'interveniente ed originando una delle controversie di cui agli artt. 512 cpc o 615 ss cpc. D'altronde, come insegna la S.C., l'inammissibilità dell'intervento nell'espropriazione immobiliare di un creditore, il cui credito non abbia i requisiti, è deducibile anche con l'opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cassazione civile, sez. I, 26 gennaio 1987 n. 714).

Il G.E., pertanto, non può essere chiamato, su istanza di accertamento del creditore interveniente, né a statuire, in via astratta e preliminare, in ordine al diritto del creditore di partecipazione all'esecuzione o di porre essere atti di impulso, né ad

attribuire graduazione al titolo creditorio; la statuizione del G.E. in ordine ai poteri, facoltà e diritti del creditore intervenuto avviene, difatti, solo quando devono vagliarsi le specifiche pretese affermate in relazione alle singole fasi subprocedimentali dell'esecuzione, ovvero, :

1)allorché, il giudice deve valutare la possibilità del creditore di fornire impulso ad un singolo atto procedurale ,

2)nella fase di distribuzione, allorché, il giudice forma il progetto ai sensi del 596 cpc risolvendo le eventuale questioni con l'instaurazione di una fase di cognizione.

Deve, inoltre, rilevarsi che la S.C. a Sezioni Unite insegna, ed a detto insegnamento è conforme la sopraesposta ricostruzione di questo G.E., che "Proposto da un creditore intervento nel procedimento di espropriazione forzata, qualora ne' il giudice abbia esaminato di ufficio l'ammissibilità dell'intervento con riferimento ai requisiti della certezza, esigibilità o liquidità del credito, ne' il debitore, o alcuno dei creditori, abbia proposto opposizione ex art. 617 c.p.c., al fine di far valere il difetto di tali requisiti, la relativa questione resta bensì preclusa nel prosieguo del procedimento, ivi compresa la fase di distribuzione del ricavato, ma la preclusione resta limitata al profilo formale della ammissibilità, senza estendersi alla questione sostanziale dell'esistenza e dell'ammontare del credito, la quale è utilmente proponibile in tale fase, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 512 c.p.c., tenendo però conto che la controversia insorta in sede di distribuzione della somma ricavata tra creditori concorrenti ha ad oggetto soltanto la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti ovvero la sussistenza di diritti di prelazione, per cui - in mancanza di opposizione all'esecuzione - non rileva l'eventuale illegittimità del pignoramento e dell'esecuzione forzata" (cfr. Cassazione civile sez. un., 5 febbraio 1997, n. 1082).

Ciò detto , deve, poi, esaminarsi la richiesta di estromissione della Intesa BCI spa.

Gli istanti, atteso che invocano l' istituto dell' estromissione, postulano e danno per scontato che alla procedura esecutiva si applichi, integralmente, la disciplina prevista dall' art.111 cpc .

I limiti, nonché l'applicabilità stessa, di questa norma al processo esecutivo sono, tuttavia, fortemente dibattuti in dottrina e giurisprudenza,

Difatti, rispetto al processo esecutivo iniziato, si prospetta il problema della sua possibile prosecuzione e del modo di disciplinarla.

Ma la questione non può essere risolta negando che il processo possa proseguire sulla base del medesimo titolo esecutivo e degli atti di esecuzione già compiuti, perché, con la successione nella titolarità del diritto della cui esecuzione si tratta, l'efficacia esecutiva del titolo non cessa, ma continua ad assicurare la possibilità che il diritto trovi realizzazione attraverso l'esecuzione e, mentre l'interesse a tale realizzazione può permanere nel successore, imporgli di tornare ad iniziare il processo esecutivo, impedendogli di proseguirlo, significherebbe privarlo della possibilità di valersi degli effetti processuali e di diritto sostanziale prodotti dagli atti già compiuti.

Se si deve dunque consentire al successore a titolo particolare di proseguire il processo in quanto ha un attuale interesse alla realizzazione coattiva del diritto nella cui titolarità è subentrato, resta anche dimostrato che il processo esecutivo non si presenta come un tipo di processo la cui struttura costituisca per sé ostacolo alla applicazione della disciplina dettata nel libro primo del codice di procedura civile per la successione a titolo particolare nel processo (art. 111).

Si presentano dunque come possibili due evenienze.

La prima è che il successore a titolo particolare non assuma l'iniziativa di manifestare la sua qualità entrando nel processo per chiedere che l'esecuzione prosegua o sia, per converso, arrestata.

La seconda è che lo faccia.

Sicché si prospetta da un lato l'eventualità della prosecuzione del processo, sulla base della permanente iniziativa della parte originaria o del successore; dall'altro quella dell'arresto del medesimo processo, sulla base di un interesse contrario alla sua prosecuzione, manifestato dal successore, eventualmente in contrasto con la parte originaria.

Il primo caso pone il problema se il processo possa proseguire sulla base della sola iniziativa della parte originaria. È soluzione adeguata alla struttura ed alla funzione del processo esecutivo quella di ritenere che, ove la parte obbligata sollevi la questione, il successore, se vuole che il processo prosegua, debba manifestare la sua volontà in tal senso, nel processo esecutivo ovvero mediante intervento nel giudizio di opposizione cui abbia dato luogo l'iniziativa assunta dall'obbligato (cfr. per tale ricostruzione Cass. 6.7.2001 n. 9211).

Tuttavia, pur aderendo all'applicabilità dei principi dell'art. 111 cpc al processo esecutivo, non sembra possa configurarsi un formale provvedimento di "estromissione" che attiene precipuamente alla diversa struttura del processo di cognizione,

considerazione quest' ultima avallata dalla circostanza che apparirebbe difficilmente configurabile in sede di esecuzione un consenso delle altre parti all' estromissione stessa (cfr art. 111, comma terzo, cpc).

**PQM**

**ogni altra istanza disattesa,**

**dispone:**

- l' acquisizione agli atti della procedura dell' intervento proposto e la trasmissione di copia del fascicolo dell' intervento al notaio delegato;
- la convocazione dei debitori-custodi per l'udienza del ..... 7/11/02 ..... avanti a sé;
- la comparizione delle parti, per la stessa udienza, al fine di provvedere sull'approvazione del conto di periodo;

**invita**

i debitori a rendere il conto delle rispettive gestioni mediante analitiche relazioni (contenenti la descrizione e documentazione delle spese effettuate e delle rendite di ogni tipo percepite dalla notifica del pignoramento) da depositare nella cancelleria del Tribunale di Enna- Cancelleria Esecuzioni Immobiliari- almeno 10 giorni prima dell'udienza ;

manda al ricorrente per la notifica del ricorso e del presente decreto ai debitori e alle altre parti entro il ..... 7/5/02 .....


Dà mandato al Cancelliere per le comunicazioni di rito.

Enna, 5/3/02

Il G.E.

(dr. Roberto Patscot)

Depositato in Cancelleria  
oggi .....  
.....



Enna, 7/9/02